



COMUNE DI TAVAGNACCO

Provincia di Udine
AREA AFFARI GENERALI
- Servizio Istruzione e Cultura -

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRIENNIO 2017-2019. CIG ZC31FF1353

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e descrizione dell'appalto	3
Articolo 2 - Termini di consegna	3
Articolo 3 - Valore dell'appalto, importo a base di gara e finanziamento.....	3
Articolo 4 - Corrispettivo	3
Articolo 5 - Soggetti ammessi alla gara.....	3
Articolo 6 - Condizioni di partecipazione	3
Articolo 7 - Presa visione della documentazione di gara.....	4
Articolo 8 - Chiarimenti	4
Articolo 9 - Modalità di presentazione della documentazione.....	4
Articolo 10 - Comunicazioni.....	4
Articolo 11 - Ulteriori disposizioni	5
Articolo 12 - Pagamento in favore dell'ANAC	5
Articolo 13 - Requisiti di idoneità professionale	5
Articolo 14 - Cauzioni e garanzie richieste	5
Articolo 15 - Modalità di presentazione delle offerte	6
Articolo 16 - Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa	7
Articolo 17 - Contenuto della Busta C - Offerta economica	10
Articolo 18 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	10
Articolo 19 - Criteri di aggiudicazione.	10
Articolo 20 - Operazioni di gara	10
Articolo 21 - Motivi di esclusione dalla gara	11
Articolo 22 - Trattamento dei dati personali.....	12
Articolo 23 - Definizione delle controversie	13
Articolo 24 - Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto	13

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato alla Richiesta di Offerta (RDO) di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposta in conformità al BANDO "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di fornitori alla Categoria "Libri, prodotti editoriali e multimediali", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla RDO stessa relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRIENNIO 2017-2019, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento dell'appalto in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. del assunta dal Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura afferente all'Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco.

La procedura di affidamento avverrà mediante procedura negoziata **con invito ad almeno 5 operatori economici (ove esistenti) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice**, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice).

Il progetto posto a base di gara consiste nella determinazione n. del assunta dal Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura afferente all'Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco.

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

1. NUTS ITD42
2. CIG ZC31FF1353
3. CPV 22112000-8 – Libri e pubblicazioni
4. CPV 32321300-2 – Fornitura di contenuti audiovisivi

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

- a) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (*di seguito denominato Capitolato*) e relativi allegati.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, P.zza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD) - tel. 0432.577311 – fax: 0432.570196; Posta Elettronica Certificata: tavagnacco@postemailcertificata.it, Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Spinelli dott. Alessandro, Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizio Istruzione e Cultura - del Comune di Tavagnacco, tel. 0432/577371; e - mail: ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it.

Articolo 1 - Oggetto e descrizione dell'appalto

- 1.1 L'affidamento di cui al presente disciplinare ha ad oggetto la fornitura di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali per la biblioteca comunale.
- 1.2 La fornitura dovrà essere espletata secondo le modalità, i tempi e nei luoghi indicati nel Capitolato.
- 1.3 Non è possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice o in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera gggg) del Codice, per uniformità della prestazione resa, considerato anche il fatto che la ripartizione in lotti non renderebbe l'appalto economicamente interessante.
- 1.4 Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara d'appalto si precisa che l'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

N. di riferimento CPV	Attività/servizi	Note comparative
22112000-8	Libri e pubblicazioni	Prestazioni principali
32321300-2	Fornitura di contenuti audiovisivi	Prestazioni principali

Articolo 2 - Termini di consegna

- 2.1 La consegna dei libri, pubblicazioni e prodotti multimediali di volta in volta ordinati entro gli importi specificati al successivo art. 3 del presente disciplinare, dovrà svolgersi nelle modalità e condizioni indicate nel Capitolato, entro la durata dell'appalto.

Articolo 3 - Valore dell'appalto, importo a base di gara e finanziamento

- 3.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (euro zero/00), di cui all'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., è di massimo € 28.900,00, trasporto incluso, come di seguito specificato:

- € 26.000,00 (IVA assolta all'editore ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 633/72) per libri e pubblicazioni;
- € 2.900,00 (IVA 22% esclusa) per prodotti multimediali.

Il valore dell'appalto è determinato dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale di previsione triennale 2017-2019 nonché tenuto conto del patrimonio della biblioteca, dei servizi e delle iniziative erogati a favore dell'utenza. Nello specifico, l'ammontare complessivo viene suddiviso come segue:

	per libri e pubblicazioni	per materiale multimediale
2017	€ 9.000,00	€ 1.050,00
2018	€ 9.000,00	€ 1.050,00
2019	€ 8.000,00	€ 800,00

- 3.2 L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Articolo 4 - Corrispettivo

- 4.1 **Corrispettivo:** Il corrispettivo dell'appalto è dato a "a misura", ai sensi dell'art. 3 comma 1 – lettera eeeee) del Codice.
- 4.2 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla gara

- 5.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici individuati dall'art. 45, comma 2, del Codice, e più in generale dall'art. 3, comma 1 lettera p) del Codice, in possesso dell'abilitazione ad operare attraverso la piattaforma MEPA al Bando "Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni" per la Categoria "Libri, prodotti editoriali e multimediali" tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 5.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- 5.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice.
- 5.2 Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, trova applicazione l'art. 48 del Codice stesso in quanto compatibile.
- 5.3 Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Articolo 6 - Condizioni di partecipazione

- 6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- b) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage o revolving door).
- 6.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03.05.2010, n. 78.
- 6.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 6.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Articolo 7 - Presa visione della documentazione di gara

- 7.1. Ai sensi dell'art. 74, comma 1 i documenti di gara sono trasmessi in formato digitale a mezzo MEPA.

Articolo 8 - Chiarimenti

- 8.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo MEPA almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 8.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, saranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 8.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite, nel rispetto dell'art. 74, comma 4, del Codice, mediante comunicazione a tutti i partecipanti in forma anonima a mezzo MEPA.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della documentazione

- 9.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato Modello 1 al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
- 9.2. Le dichiarazioni relative alle condizioni di partecipazione ed al possesso dell'idoneità professionale sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'allegato Modello 2 al presente disciplinare.
- 9.3. La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
- devono essere sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso);
 - potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia informatica conforme all'originale della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia informatica autenticata o in copia informatica conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e art. 22 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..
- 9.4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 9.5. Tutta la documentazione da produrre dev'essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 9.6. I modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono messi a disposizione mediante trasmissione a mezzo MEPA.
- 9.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito anche CAD).

Articolo 10 - Comunicazioni

- 10.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice saranno effettuati a mezzo MEPA.
- 10.2. Tutte le informazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tra il Comune di Tavagnacco e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate, ai sensi 76, comma 6, del Codice, qualora rese mediante MEPA. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di

- rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 10.3 Tutte le comunicazioni e le informazioni da parte del Comune di Tavagnacco verso gli operatori economici diverse dalle informazioni e comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, s'intendono validamente ed efficacemente effettuate, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, con la comunicazione dell'informazione a mezzo MEPA.

Articolo 11 - Ulteriori disposizioni

- 11.1 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.
- 11.2 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, o nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e a quanto disposto dall'art. 97 commi 4, 5 e 6, del Codice, senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare alcuna pretesa al riguardo neanche a titolo di rimborso spese o quant'altro.
- 11.3 L'offerta vincherà il concorrente fino al termine caricato a sistema MEPA nel campo denominato "Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)".
- 11.4 Nei casi indicati all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, la Stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
- 11.5 Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.
- 11.6 Ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del Codice.
- 11.7 L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 29 del Codice.

Articolo 12 - Pagamento in favore dell'ANAC

- 12.1 Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C, trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00.

Articolo 13 - Requisiti di idoneità professionale

- 13.1 Per partecipare alla presente gara i concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Si precisa che il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- 13.2 Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, lettera a) punto 1, dev'essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- 13.3 Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, dev'essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- 13.4 Per quanto non precisato nel presente articolo trovano applicazione gli artt. 47, 48, 80, 83, 85, 86, 87 e 88 del Codice nonché le Linee Guida n. 6 di attuazione del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» adottate dall'ANAC con Delibera n. 1203 del 16.11.2016 e la deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 di "Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), l. n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20.12.2012, n. 111".

Articolo 14 - Cauzioni e garanzie richieste

- 14.1 Trattandosi di mera fornitura di materiale con caratteristiche standardizzate, l'offerta dei concorrenti dev'essere corredata da una garanzia provvisoria, a favore del Comune di Tavagnacco costituita come indicato nell'art. 93 del Codice, di € 289,00 (euroduecentottantanove/00) corrispondente all'1% dell'importo complessivo a base d'asta, compresi i costi della sicurezza ed esclusa l'IVA.
- 14.2 La garanzia provvisoria deve avere efficacia fino alla data presente a sistema MEPA nel campo denominato "Data limite stipula contratto (Limite Validità offerta del Fornitore) e dovrà essere corredata dall'impegno del

garante a rinnovare, su richiesta del Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Si precisa che nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (Gruppo Europeo di Interesse Economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, la garanzia dev'essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE..

14.3 Qualora il concorrente intenda costituire la garanzia tramite fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.htm>
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- ✓ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

14.4 **La garanzia provvisoria dev'essere prodotta in originale informatico firmato digitalmente o in copia informatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in modalità digitale dalla medesima persona fisica che sottoscrive l'offerta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.**

14.5 Qualora il concorrente intenda costituire la garanzia in contanti, dovrà procedere al versamento della stessa presso la Tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA filiale di Feletto Umberto - codice IBAN: 29 B0548464300033570423098. In tale caso si invita a indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione appaltante dovrà restituire la garanzia provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima.

14.6 In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune di Tavagnacco.

14.7 Al fine della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Nel caso in cui la garanzia definitiva venga prestata in misura ridotta, deve essere allegata anche la copia conforme della relativa certificazione.

14.8 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia previste dagli artt. 93 e 103 del Codice solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcuni tra gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

14.9 Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni degli art. 93 e 103 del Codice che qui si intendono interamente richiamate.

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle offerte

15.1 Il plico informatico, contenente la domanda di partecipazione, la documentazione e l'offerta, deve pervenire, a mezzo MEPA entro il termine perentorio caricato a sistema.

15.2 Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto farà fede esclusivamente la data e l'ora di effettiva ricezione del plico da parte del sistema MEPA. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e il Comune di Tavagnacco non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nel recapito del plico.

15.3 Il plico informatico deve contenere al suo interno due buste informatiche chiuse e denominate rispettivamente:

- BUSTA "(A) - Documentazione amministrativa";
- BUSTA "(C) - Offerta economica"

15.4 Per la predisposizione del plico informatico, vedasi altresì la "Guida alla Risposta dell'Impresa alla RDO"

predisposta da Consip S.p.A. e disponibile su piattaforma MEPA, nella sezione Help dedicata alle "Guide operative per le Imprese".

Articolo 16 - Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

16.1 Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

A. **la domanda di partecipazione alla gara**, redatta secondo il modello di cui all'Allegato Modello 1. La domanda di partecipazione deve contenere una dichiarazione con la quale il concorrente attesta:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
2. di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni particolari di esecuzione del contratto previste dagli artt. 5, 8 e 10 del Capitolato;
3. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata e l'appalto realizzabile giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri, compresi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, sanciti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c. di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'affidamento, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4. di mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino alla data caricata a sistema MEPA nel campo denominato "Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)";
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a far rispettare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013, ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici accessibile al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/PTPC%202017-19_completo.pdf/view;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa;
7. di essere in possesso/non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
8. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
9. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che assume ciascuna impresa facente parte dell'operatore economico e le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dalle singole imprese;
10. nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Si precisa che:

- a. la domanda di partecipazione alla gara, deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice.
- b. i concorrenti dovranno osservare le modalità di presentazione della domanda previste per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente stesso;
- c. la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione digitale di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'operatore economico;
- d. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, o di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, la citata domanda di partecipazione alla gara va presentata:
 - nel caso di raggruppamento già costituito: dall'operatore economico mandatario per conto di tutti i soggetti raggruppati;
 - nel caso di raggruppamento non costituito: da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;

- e. in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, la citata domanda di partecipazione alla gara va presentata:
 - nel caso di consorzio già costituito: dal consorzio medesimo;
 - nel caso di consorzio non ancora costituito: da tutti i soggetti che intendono consorziarsi;
- f. in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara va presentata:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del d.l. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.04.2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del d.l. 10.02.2009, n. 5, convertito, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

B. Il documento di gara unico europeo (DGUE allegato modello 2) per la cui compilazione si rinvia al comunicato del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana in data 22.07.2016. Con il DGUE il concorrente presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) e smi, dove attesta:

- 1) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
- 2) l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis) (Parte IV Sezione A n. 1 del DGUE).

Si precisa che:

- a. il DGUE dev'essere presentato anche dalle **imprese ausiliarie**;
 - b. **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE** ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve presentare il proprio DGUE;
 - c. **nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice**, il DGUE dev'essere presentato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
 - d. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016;
 - e. nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80, commi 2 e 3, del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti;
 - f. nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al Comune di Tavagnacco ogni opportuna valutazione;
 - g. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 07.08.1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- C. solo nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta digitalmente da un procuratore**, copia conforme all'originale in formato digitale della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l'operatore economico. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore economico;
- D. documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria**, così come dall'art. 93 del Codice e dall'art. 14 del presente disciplinare;

- E. **se dovuto**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, documento comprovante, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui agli art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario;
- F. **in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale** è necessario allegare ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice:
- una dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare resi in formato digitale e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
 - una dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5, del Codice;
- G. **nel caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b, del Codice) consorzi stabili (art. 45, comma 2, lettera c, del Codice)** deve inoltre essere presentato atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata resa in formato digitale, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- H. **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito (art. 45, comma 2, lettera d, del Codice)** deve inoltre essere presentato copia resa in formato digitale del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- I. **nel caso di consorzio ordinario art. 45, comma 2, lettera e, del Codice) o GEIE (art. 45, comma 2, lettera g, del Codice) già costituiti** deve inoltre essere presentato atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica resa in formato digitale, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- J. **nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (articolo 45, comma 2, lettera f, del Codice) deve inoltre essere prodotto:**
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5:
 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5:
 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- (o in alternativa)
- copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

16.2 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, il Comune di Tavagnacco **esclude** il concorrente.

Articolo 17 - Contenuto della Busta C - Offerta economica

17.1 La busta "C – Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica redatta secondo il format informatico predisposto dal sistema MEPA, nella quale sono riportati i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale unico offerto sull'importo totale posto a base di gara (percentuale al rialzo). Il valore offerto non dovrà riportare più di due cifre decimali;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **(che non possono essere pari a € 0,00)**.

17.2 L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell'art. 16, del presente disciplinare. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16, del presente disciplinare.

Articolo 18 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

18.1 Ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il Comune di Tavagnacco può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e requisiti di partecipazione di cui agli artt. 5, 6 e 13 del presente disciplinare richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e ad escludere l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.

18.2 Il Comune di Tavagnacco revoca l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

18.3 Qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, il Comune di Tavagnacco non procederà all'aggiudicazione e se ha già provveduto ad aggiudicare, revocherà l'aggiudicazione stessa e segnalerà il fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

18.4 A seguito della revoca dell'aggiudicazione l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria e saranno avviati i relativi controlli.

18.5 Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune di Tavagnacco, ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 della predetta norma, sino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

18.6 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, il Comune di Tavagnacco esclude il concorrente e incamera la garanzia provvisoria.

Articolo 19 - Criteri di aggiudicazione.

19.1 L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 4 lettere b) e c) del Codice, sulla base del criterio del minor prezzo poiché trattasi di fornitura riguardante beni con caratteristiche standardizzate e prezzi determinati dall'editore e l'importo dell'affidamento è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa.

19.2 L'aggiudicazione avverrà con riferimento al minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta (denominata "percentuale a rialzo"), al netto dei costi per l'attuazione delle misure di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00.

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali; tali offerte comportano l'esclusione automatica dalla gara.

Articolo 20 - Operazioni di gara

20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo on line su piattaforma MEPA il giorno , alle ore . Qualora non sia possibile finire le operazioni previste, la seduta pubblica on line sarà aggiornata ad altra data da stabilirsi che sarà comunicata a ciascun concorrente a mezzo MEPA.

20.2 Nella prima seduta pubblica on - line, il R.U.P. procederà:

- a. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi informatici presentati dai concorrenti e della loro integrità;
 - b. all'apertura dei plichi e delle buste "A – Documentazione amministrativa" e al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata;
 - c. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo a proporre l'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato;
 - d. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo a proporre l'esclusione dalla gara;
 - e. a richiedere, in forma scritta, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le integrazioni e chiarimenti, da rendersi dai concorrenti, in forma scritta, entro il termine di 2 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
 - f. a proporre l'esclusione dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite al presente disciplinare, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 20.3 Nel caso in cui l'esito della valutazione di tutta la documentazione amministrativa presentata dalle ditte lo permetta, nella medesima pubblica seduta on – line, si procede di seguito all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche medesime avviene automaticamente da parte della piattaforma MEPA.
- 20.4 In caso di offerte pari merito, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2° del RD 827/1924 e ss.mm.ii..
- 20.5 Qualora, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 3 bis, del Codice l'offerta appaia anormalmente bassa, ovvero qualora il RUP ritenga presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, sospende la seduta pubblica dandone comunicazione ai concorrenti e procede in seduta riservata, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice o/e a richiedere per iscritto all'offerente di presentare, in forma scritta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le giustificazioni che ritenga utili.
- 20.6 Qualora sia accertato dal RUP, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, il RUP procede all'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
- 20.7 Delle sopra citate operazioni sarà prodotto automaticamente dal sistema Acquistinrete.pa il riepilogo delle operazioni svolte che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, sarà utilizzato dal Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura afferente all'Area Affari Generali per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Articolo 21 - Motivi di esclusione dalla gara

21.1 Costituiscono cause di esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria:

- a) la presenza di carenze nella documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (vedi art. 83, comma 9, del Codice);
- b) la non integrità del plico e della busta "C - Offerta economica" di cui all'art. 17 del presente disciplinare e/o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e della busta succitata, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (vedi deliberazione 1/2015 dell'ANAC);
- c) la presentazione del plico oltre il termine di scadenza;
- d) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci degli operatori economici concorrenti;
- e) l'associazione in partecipazione;
- f) la mancanza dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente, dagli operatori economici ausiliari al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- g) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 la mancanza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31.05.2010, n. 78 e ss.mm.ii.);
- h) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (v. art. 83, comma 7, del Codice);
- i) la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (v. art. 83, comma 7, del Codice);
- j) la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale (v. art. 83, comma 7, del Codice);
- k) la mancata costituzione alla data di presentazione dell'offerta della garanzia provvisoria;

- l) il mancato inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica in buste informatiche separate, all'interno del plico informatico e più in generale la loro mancata separazione fisica;
- m) la mancata presentazione dell'offerta economica, ovvero la presentazione dell'offerta economica priva di prezzo o ribasso o di sottoscrizione digitale da parte dei soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente art. 16, o comunque aver presentato un'offerta indeterminata ed indeterminabile sulla base della documentazione presentata;
- n) l'omessa specificazione nelle offerte degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, che non possono essere pari a € 0,00;
- o) la presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa;
- p) la presentazione di offerte incompatibili con i documenti di gara indicati in premessa, o comunque parziali e/o incomplete, condizionate o a termine, plurime o alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.2 Costituiscono causa di esclusione dalla gara sanabili ai sensi dell'art. 83, comma 10 del Codice:

- la presentazione di una domanda di partecipazione, incompleta o irregolare o non sottoscritta come previsto dall'art. 16 del presente disciplinare;
- la mancata presentazione o l'incompleta presentazione della documentazione da allegarsi alla domanda di partecipazione;
- la presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria di importo non sufficiente;
- la presentazione della documentazione di gara di cui all'art. 16 del presente disciplinare non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana.

21.3 Costituisce altresì motivo di esclusione:

- a. il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito, a completare, regolarizzare chiarire, o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice;
- b. la mancata presentazione delle giustificazioni o le precisazioni richieste, ai sensi dell'art. 97 del Codice e dell'art. 20.5 del presente disciplinare entro il termine stabilito;
- c. l'inaffidabilità dell'offerta valutata anche in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni eventualmente richieste;
- d. ogni altro motivo di esclusione previsto dal presente disciplinare, dal Codice, dalle Linee guida dell'ANAC o dai decreti attuativi del Codice.

21.4 Si precisa che:

- a. non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: in caso di tale omissione, si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo;
- b. nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, saranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

22.1 Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:

- il Comune di Tavagnacco potrà utilizzare i dati contenuti presentati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per l'affidamento di appalti e concessioni e per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti;
- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione delle gare promosse dal Comune di Tavagnacco e per la gestione successiva del contratto;
- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati gli operatori economici non saranno ammessi alla gara;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
 - al personale dipendente del Comune di Tavagnacco per tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento e all'eventuali successive stipulazioni ed esecuzioni dei contratti;
 - ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
 - ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per il Comune di Tavagnacco servizi ausiliari per il funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc...);
- i dati raccolti saranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
- in qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Affari Generali.

Articolo 23 - Definizione delle controversie

23.1 Contro la RDO, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7 - 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii..

Articolo 24 - Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto

24.1 La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è condizionata, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

24.2 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

24.3 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato al concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, l'appalto sarà aggiudicato, al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

24.4 Dopo l'aggiudicazione, il concorrente individuato come miglior offerente sarà invitato a presentare **entro cinque giorni, naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione**, la seguente documentazione:

- 1) garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- 2) le credenziali di accesso al portale contenente il catalogo on – line dei libri (v. art. 5 comma 1 del Capitolato Speciale);
- 3) comunicazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187 ove ricorra il caso;
- 4) comunicazione ai sensi della l. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente il conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto con lo scopo di definire la tracciabilità dei flussi finanziari (il cui modello sarà trasmesso a mezzo MEPA unitamente alla comunicazione di aggiudicazione);
- 5) SOLO per gli operatori economici non costituiti: il mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, in originale o copia autentica ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 6) il modello F23 quietanzato relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il contratto che sarà stipulato a mezzo MEPA, e il cui modello sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di aggiudicazione.

24.5 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto avverrà a mezzo MEPA.

24.6 Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese contrattuali e relativi oneri fiscali.